



COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana di Palermo)

****000****000****

Via Umberto I n. 173 – 90040 Roccamena (PA)
Centralino 091/8469011 fax 091/8469027

e-mail: info@comunediroccamena.it – pec: protocollo@pec.comune.roccamena.pa.it
[C.F. 84000270821](http://C.F.84000270821) [P.I. 02970820821](http://P.I.02970820821)

PROT. N 9404 DEL 25.10.2022

**Ai Responsabili di Servizio
E p.c. Al Sindaco
Alla Giunta Municipale**

OGGETTO: Trasparenza amministrativa. Accesso documentale – Accesso Civico – Accesso Civico Generalizzato –(FOIA).

In seguito alla legge 190 del 2012 la trasparenza ha assunto sempre più maggiore valore quale strumento di lotta alla corruzione e alla maladministration.

Con la legge 190/2012 è stata data delega al governo di adottare un decreto attuativo in materia di trasparenza, che è intervenuto con il D. Leggs. N. 33/2013 , avente ad oggetto **“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”**

L’ Art. 1 del precitato decreto rubricato *“Principio generale di trasparenza”* recita

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. *Le disposizioni del presente decreto **integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione** e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.*

Il decreto 33/2013 con l'introduzione dell'accesso civico, previsto dall'art. 5 comma 1, e dell'accesso civico generalizzato, FOIA, previsto dall'art. 5 comma 2, ha operato una rivoluzione copernicana in materia di accesso, in quanto non è più necessario essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso né tanto meno una giustificazione, ma in questi casi è la stessa normativa che individua i limiti e le modalità di esercizio del diritto.

Quindi l'esercizio del diritto in questione non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, nel caso in cui vengono individuati soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, l'ufficio competente, che detiene i dati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di chiusura del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato **nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza** con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede **a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti**, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. **Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.**

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, oppure al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Ai sensi dell'art. **Art. 5-bis** del decreto 33/2013, avente ad oggetto "*Esclusioni e limiti all'accesso civico*", l'accesso civico generalizzato o FOIA, di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

E' altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Strumento di altrettanta importanza al fine di attuare la trasparenza, e rendere sempre più l'ente locale una "*casa di vetro*", va incluso **l'accesso documentale, disciplinato già dall'art. 22 e seguenti dell'inossidabile legge 241/1990.**

Ai sensi del precitato art.22 si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,

anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'[articolo 24](#) della legge 241/1990.

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'[articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990 il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

A differenza dell'accesso civico o di quello generalizzato, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'[articolo 24](#) della legge 241/1990 e debbono essere motivati.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'[articolo 24, comma 4](#), il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale.

Richiamati:

- i principi generali dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 1 della legge 241 del 1990 per cui:

“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.”

La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.”

- l'art. 1, comma 3, del Decreto 33/2013, il quale prevede che le disposizioni del decreto ***integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.***

Con la presente si dispone la piena osservanza del dettato normativo in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, impartendo a codesti Uffici la direttiva di adempiere in maniera tempestiva e prioritaria le eventuali richieste di accesso che dovessero pervenire, compatibilmente con le scadenze dei procedimenti in essere.

Al riguardo si rappresenta che il termine di 30 giorni previsto dalla norma è il termine massimo consentito e previsto per l'adempimento, qualora il procedimento di accesso sia un procedimento complesso, che richiede la valutazione di eventuali posizioni di controinteressati o ci sia una richiesta massiva di atti.

Diversamente, l'indirizzo che dovranno assumere codesti uffici è quello di adempiere con tempestività alle richieste pervenute, al solo scopo di perseguire l'interesse pubblico e garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La presente è atto integrativo del vigente PTPCT, e verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, sottosezione di primo livello Atti Generali.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Dorian Nastasi)**